Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Lunedì, 31 dicembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1946

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.	All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato, (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente a rinnovare l'abbonamento per l'anno 1946 a norma delle tariffe suindicate.

Dal 1° gennaio 1946 la Parte Prima della *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicata tutti i giorni meno i festivi.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 790.
Norme in favore dei militari prigionieri di guerra od internati raggiunti dai limiti di età o di permanenza di grado o nella carica . . . . Pag. 2046

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 791.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1945-46, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . Pag. 2047

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1945, n. 792.
Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio metropolitano tuttora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, ad eccezione della provincia di Udine e della Venezia Giulia . . . . Pag. 2050

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano . . . . Pag. 2050

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 793.
Norme per la gestione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra, che assume la nuova denominazione di «Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.)». Pag. 2051

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari . . . . Pag. 2053

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Assegnazione di un segretario di grado primo al comune di Lucca . . . . Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1945.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1944-1945. Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi nazionali . . . . Pag. 2053

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.
Calendario di Borsa per l'anno 1946 . . . . Pag. 2054

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli notarili. Pag. 2054

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1945.
Modificazioni allo statuto del Credito Italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova . . . Pag. 2055

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una eredità . . . . . Pag. 2056

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2056

Avviso riguardante l'estrazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950 . Pag. 2056

Avviso riguardante l'11ª estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato . Pag. 2056

Avviso riguardante l'estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle Ferrovie del Monferrato . . . . Pag. 2056

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 2056

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 2057

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2057

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2058

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare) . . . . Pag. 2058

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Diffida per smarrimento di certificato nominativo . . . . Pag. 2058

CONCORSI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per esame a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe nell'Avvocatura dello Stato . . . . Pag. 2059

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 156 DEL 31 DICEMBRE 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 23 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« A.R.A. » - Anonima Risorgimento Agricolo, in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1945. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora prepresentate per il rimborso. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1945. — **S. A. Ferrovia Mantova-Modena, in Torino:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate il 28 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima italiana per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1945. — **Società Edison, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % - emissione 1934 della ex Società Generale Elettrica Cisalpina - sorteggiate nella estrazione del 20 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S. A. Cotonifici Riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1945. — **Società Emiliana di esercizi elettrici, per azioni, in Parma:** Elenco delle obbligazioni 6 %, emissione 1° luglio 1928, sorteggiate nella estrazione del 21 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Cremeno (Como):** Obbligazioni sorteggiate nell'anno 1945. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni del Prestito Città di Trieste dell'anno 1899, sorteggiate nella estrazione del 2 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate nella estrazione del 22 novembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Selt-Valdarno, anonima, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni della ex « Società elettrica litoranea toscana », sorteggiate il 1° dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni della ex « Società toscana per imprese elettriche », sorteggiate nella estrazione del 1° dicembre 1945 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1945, n. 790.

Norme in favore dei militari prigionieri di guerra od internati raggiunti dai limiti di età o di permanenza di grado o nella carica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1369;

Vista le legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, e sino ad un anno dalla sua cessazione, è sospesa l'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica, previsti dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati che, in conseguenza di tale loro condizione, non hanno potuto essere scrutinati o promossi.

Qualora, però, il rientro in patria dei militari prigionieri di guerra od internati abbia luogo prima della scadenza del periodo indicato nel precedente comma, la sospensione dell'applicazione dei limiti di età o di permanenza massima di grado o nella carica è limitata sino all'esito definitivo del giudizio di avanzamento.

Art. 2.

I militari delle Forze armate prigionieri di guerra od internati, i quali cessano dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età o di permanenza massima di grado o nella carica, sono considerati, da tale data, trattenuti in temporaneo servizio attivo per tutto il tempo della prigionia o dell'internamento, salvo che essi non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 40 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito nella legge 10 maggio 1943, n. 507.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dall'11 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 novembre 1945, n. 791.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1945-46, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione di taluni stanziamenti negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46, per assicurare il funzionamento di servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 482, 484, 486, 487, 490, 491, 492, 494, 495, 496 e 22 settembre 1945, n. 586;

Visto il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria del commercio e del lavoro e dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nel bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alle costruzioni di ricoveri per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 2.450.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 4.500.000.000 pei lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazione di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000 per la esecuzione di lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

Art. 8.

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da speciali disposizioni legislative, ivi compreso il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolezze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato col R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 144.

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per il recupero, la riparazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.

Art. 10.

E' elevato di L. 25.000.000 il limite di impegno di L. 33.000.000 stabilito con l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 491, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1945-46, per la concessione di contributi nel pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ai propri fabbricati danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai senza tetto, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo 18 gennaio 1945, n. 4.

Art. 11.

Le inscrizioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza delle spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto legislativo saranno effettuate, a misura del fabbisogno, con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Per la gestione dei residui esistenti al 30 giugno 1945 su taluni capitoli del bilancio del soppresso Ministero dell'Italia occupata verranno istituiti capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1945-46, in corrispondenza dei capitoli del suddetto bilancio del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 114. — FRASCA

TABELLA A

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 36. — Spese pel Senato del Regno	L.	6.000.000
Cap. n. 40. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	1.800.000
Cap. n. 44. — Premi di operosità, ecc.	»	505.000
Cap. n. 45. — Spese casuali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	»	80.000
Cap. n. 46. — Funzioni pubbliche e feste governative	»	600.000
Cap. n. 94-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di liti	»	120.000
Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	3.200.000
Cap. n. 279-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le automobili adibite ai servizi della Corte dei conti	»	1.000.000
Cap. n. 315. — Indennità di missione e di tramutamento al personale (Alto Commissariato per la Sicilia)	L.	2.500.000
Cap. n. 332-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso agli iscritti all'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale delle ritenute operate per assegni vitalizi. Passività varie dell'opera di previdenza stessa (art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165)	»	2.500.000
Totale	L.	18.355.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 74 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento delle Sezioni speciali istituite presso le Commissioni provinciali delle imposte per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli industriali, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301)	L.	270.000
Cap. n. 75 (modificata la denominazione). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alle segreterie delle Sezioni speciali istituite presso le Commissioni provinciali delle imposte per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione dei valori dei titoli industriali, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 301)	»	80.000
Cap. n. 188-*bis* (di nuova istituzione). — Oneri gravanti sui beni del cessato partito nazionale fascista devoluti allo Stato ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159	»	1.000.000
Totale	L.	1.350.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ed istituzioni, ecc.	L.	1.728.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 118. — Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi, ecc.	L.	350.000
Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc.	»	500.000.000
Totale	L.	500.350.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, vestiario, ecc.	L.	100.000.000
Cap. n. 73. — Casermaggio per i Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza	»	41.400.867
Cap. n. 97. — Saldo di impegni di spese residue, ecc.	»	12.000
Cap. n. 124-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi sanitari già di competenza di alcuni Enti locali della Sicilia gestiti temporaneamente dagli uffici provinciali sanitari e dalla Direzione regionale di sanità pubblica.	»	65.000.000
Totale	L.	206.412.867

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 46. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, ecc. . . . . L. 500.000

Cap. n. 58. — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi, ecc. per la costruzione di alloggi, ecc. . . . . . . » 1.040.437

Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . » 5.000.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 5.001.540.437

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. . . . . L. 1.040.437

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 9. — Contributi scolastici, ecc. . L. 400.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc. . . . . L. 72.810

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 145. — Sussidi per opere di dissodamento, ecc. . . . . L. 6.500.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 113. — Somma da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc. . . . . L. 1.900.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

In aumento:

Cap. n. 21. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . L. 60.000.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 97. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc. . . . . L. 150.000

Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, ecc. . . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 192. — Spese per la beneficenza romana. . . . . » 23.550.000

Cap. n. 333. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra . . . . » 100.000

Totale . . . L. 38.800.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 76. — Spese di ogni natura relative alla liquidazione di oneri assunti in Albania. L. 15.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari e industriali . . . . L. 280.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 109. — Strade statali: riparazioni straordinarie, consolidamenti, ecc. . . . L. 20.000.000

Cap. n. 110. — Strade statali: lavori di sistemazione generale, ecc. . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 111. — Spese per lavori urgenti di sistemazione, ecc., riparazione di strade d'interesse militare . . . . » 67.150.000

Cap. n. 112. — Viabilità minore: costruzioni a cura dello Stato: concorsi e sussidi. » 10.000.000

Cap. n. 113. — Completamento e sistemazione di strade, ecc. - Indennità d'espropriazione . . . . » 5.000.000

Cap. n. 115. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 119. — Edifici pubblici governativi . » 40.000.000

Cap. n. 120. — Opere speciali in Roma . . » 5.000.000

Cap. n. 121. — Edilizia scolastica . . . » 10.000.000

Cap. n. 124. — Opere da eseguirsi dallo Stato o col concorso dello Stato, ecc. . . » 10.000.000

Cap. n. 125. — Nuove opere a carattere monumentale ed artistico, ecc. . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 128. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie . . . . » 20.000.000

Cap. n. 133. — Alluvioni, piene, frane, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 134. — Terremoti, ecc.: concorsi e sussidi . . . . » 25.000.000

Cap. n. 135. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 . . . . » 15.000.000

Cap. n. 153. — Spesa per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato . . » 20.000.000

Cap. n. 228. — Annualità risultanti dalla ratizzazione degli stanziamenti per opere pubbliche straordinarie, ecc. . . . . . » 87.383.000

Totale . . . L. 392.533.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 9. — Contributi scolastici, ecc. . » 400.000

Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. . . » 4.000.000

Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni, ecc. . . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 33. — Nuove costruzioni in serie, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 34. — Materiale d'armamento, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 36. — Esperienze, studi, ecc. . » 500.000

Cap. n. 38. — Personale lavorante, ecc. . » 8.000.000

Cap. n. 39. — Spesa per l'assicurazione, ecc. » 500.000

Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto. » 5.000.000

Cap. n. 42. — Casermaggio, ecc. . . » 5.000.000

Cap. n. 43. — Acquisto di materiale radio, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 46. — Personale degli aeroporti civili, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 51. — Personale avventizio, ecc. . » 500.000

Cap. n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra. » 50.000.000

Totale . . . L. 256.420.000

Visto: d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

TABELLA B

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1945-46

AZIENDA AUTONOMA
DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . L. 3.280.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 51. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable, ecc. . . . L. 3.000.000

Visto: d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 dicembre 1945, n. 792.

Riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio metropolitano tuttora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, ad eccezione della provincia di Udine e della Venezia Giulia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (H) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nel territorio metropolitano tuttora sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata, compresi i comuni di Colle Salvetti, Livorno, Napoli e Pisa e le isole di Lampedusa, Pantelleria e Linosa.

Sono esclusi dalla disposizione del comma precedente i territori della Venezia Giulia e della provincia di Udine.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 29 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 120. — FRASCA

PROCLAMA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne l'intero territorio metropolitano attualmente sotto il Governo Militare Alleato ivi compresi i comuni di Colle Salvetti, Livorno, Napoli e Pisa, nonchè le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, fatta esclusione tuttavia della Venezia Giulia e della provincia di Udine.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. - Considerato che in data odierna l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. - Tutti i proclami e le ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto vigore ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. - Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali proclami ed ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali proclami ed ordinanze, compresi gli effetti delle nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. - Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 31 dicembre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1945, numero 793.

Norme per la gestione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra, che assume la nuova denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una azienda autonoma per i residuati di guerra;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Azienda autonoma per i residuati di guerra, istituita col decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, assume la denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) » ed ha sede in Roma.

Essa procede alle alienazioni esclusivamente per contanti, anche nei riguardi delle Amministrazioni statali, salva l'osservanza da parte di queste delle norme della contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

L'Azienda funziona a mezzo dei seguenti organi:
a) il presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) i consiglieri delegati;
d) il Collegio dei revisori.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti, e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di 11 membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda ed esercita inoltre le seguenti attribuzioni:
a) sovraintende a tutta la gestione dell'Azienda;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) riceve dal Comitato interministeriale per la ricostruzione le direttive per l'adempimento dei compiti dell'Azienda e ne cura l'osservanza;
d) riferisce, in unione ai consiglieri delegati, sull'attività dell'Azienda al predetto Comitato.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione:
a) provvede a tutta la gestione dell'Azienda;
b) nomina tra i suoi componenti uno o due consiglieri delegati;
c) determina i poteri che intenda delegare al presidente od ai consiglieri delegati, fissando anche, per questi ultimi, quali poteri possono essere esercitati disgiuntamente;
d) nomina il direttore generale dell'Azienda scegliendolo, di intesa col Ministero dei trasporti, tra i funzionari del grado primo dell'Amministrazione ferroviaria;
e) stabilisce i limiti per la delega al direttore generale e ad altri funzionari della firma e della rappresentanza dell'Azienda nei riguardi dei terzi;
f) delibera l'istituzione di agenzie e di uffici periferici, quando non ritenga possibile avvalersi degli organi locali dell'Amministrazione ferroviaria;
g) delibera sulle operazioni commerciali e finanziarie che risultino necessarie;
h) approva il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero del tesoro;
i) nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese su invito diramato dal presidente cinque giorni prima.

Il presidente può convocare il Consiglio, sia in Roma che in altra località, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta domanda motivata da un consigliere delegato o da due consiglieri.

La convocazione, nei casi di urgenza, può essere fatta per telegramma, anche senza l'osservanza del termine sopra detto di cinque giorni.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la effettiva presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di assenza del presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute da un consigliere delegato.

Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Azienda.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbali che, dopo l'approvazione del Consiglio stesso, sono sottoscritte dal presidente e dal segretario o da chi ne ha fatto le veci.

Art. 9.

Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro per la ricostruzione, dal Ministro per il tesoro e dal Presidente della Corte dei conti.

Detto Collegio esercita tutte le funzioni previste dalle disposizioni per i sindaci delle società commerciali in quanto applicabili.

Art. 10.

I membri del Consiglio di amministrazione e i revisori durano in carica fino al 31 dicembre 1947 e possono essere riconfermati di anno in anno.

Le competenze e gli emolumenti ai membri del Consiglio ed ai revisori vengono stabilite dal Ministro per il tesoro.

Ai membri del Consiglio ed ai revisori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 11.

I pareri che il Consiglio di amministrazione può richiedere ai Comitati tecnici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, non sono vincolanti per il Consiglio medesimo.

Art. 12.

Il direttore generale dell'Azienda:

a) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del presidente e dei consiglieri delegati;

b) dirige tutti i servizi amministrativi, tecnici e contabili della gestione e predispone il conto consuntivo dell'esercizio;

c) firma, con le norme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e disciplina la contabilizzazione delle entrate e delle spese;

d) provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici;

e) determina, in accordo con i consiglieri delegati, i compensi da corrispondersi al personale per prestazioni straordinarie, in relazione ai criteri e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

f) adotta i provvedimenti di urgenza, riferendone sollecitamente ai consiglieri delegati.

Art. 13.

Alla direzione dell'ufficio di ragioneria dell'Azienda è preposto un funzionario della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Al personale assunto direttamente dall'Azienda a termini del terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, si applicano le norme del contratto d'impiego privato.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Azienda termina al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà al 31 dicembre 1946.

Il conto consuntivo deve essere sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio e comunicato al Collegio dei revisori almeno un mese prima della convocazione del Consiglio di amministrazione.

Detto conto, corredato dalle relazioni del presidente e del Collegio dei revisori, nonchè dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere inviato al Ministro per il tesoro per l'approvazione.

Art. 16.

All'Azienda sono trasferiti i materiali recuperati dall'Ufficio Recuperi Materiali Impianti Tedeschi (U.R.M.I.T.), nonchè dagli altri uffici, commissariati ed enti di istituzione prefettizia, aventi analoghe finalità.

L'Azienda continua l'attività di detti uffici e compie, in relazione a tutti i beni dagli uffici stessi recuperati, gli atti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, e dal presente decreto.

Con successivo provvedimento saranno regolati i rapporti finanziari tra l'Azienda ed i suddetti uffici.

Art. 17.

Con decreto del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà disposta la cessazione del funzionamento dell'Azienda, quando questa abbia esaurito i suoi compiti.

Entro i tre mesi successivi alla data del decreto si procederà, nei modi stabiliti all'art. 15, alla compilazione ed all'approvazione del conto consuntivo della gestione per il periodo intercorrente fra la data di chiusura dell'ultimo esercizio e quella stabilita per la cessazione del funzionamento dell'Azienda.

Le eventuali attività e passività saranno trasferite al Ministero del tesoro.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — RICCI — LA MALFA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari pel triennio 1944-46 i signori:
dott. Cambosu Giovanni, medico chirurgo;
dott. Pinelli Luigi, medico chirurgo;
dott. Caraddu Giovanni, pediatra;
dott. Forteleoni Enrico, esperto in materia amministrativa;
dott. Corda Salvatore, esperto in scienze agrarie.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945
Registro n. 10, foglio n. 209.

(2329)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945.
Assegnazione di un segretario di grado primo al comune di Lucca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la domanda presentata dal sindaco di Lucca per ottenere che venga assegnato al Comune, ai sensi dell'art. 1, sub. 176, ultimo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, un segretario di grado immediatamente superiore a quello spettante al Comune stesso, in base alla tabella *A* allegata alla predetta legge;
Ritenuto che detto Comune trovasi in possesso dei requisiti prescritti per la richiesta assegnazione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' assegnato al comune di Lucca un segretario di grado primo.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

(2267)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1945.
Composizione del Collegio dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1944-1945.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 2 aprile 1940, n. 257, riguardante l'istituzione dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.);
Viste le designazioni fatte dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Collegio dei sindaci dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per l'esercizio 1944-1945:

quali sindaci effettivi i signori:
dott. Torquato Ferrari, in rappresentanza della Corte dei conti;
rag. Giuseppe De Anna, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
dott. Antonio Andreozzi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

e quali sindaci supplenti i signori:
dott. Roberto Taraglio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;
dott. Antonino Catania, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 26 novembre 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

(2301)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1945.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;
Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di variare i tipi e la tariffa di vendita dei tabacchi e di disciplinare la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Ritenuta la necessità di variare i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 30 dicembre 1945 il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di tabacchi lavorati nazionali è modificato come segue:

		per chilogrammo		
Tabacchi da fiuto:				
Superiore	da L.	600	a L.	900
1ª qualità	»	500	»	750
2ª qualità	»	400	»	600
Trinciati:				
Serraglio	da L.	4.000	a L.	6.000
Superiore Italia	»	2.500	»	4.000
Macedonia	»	2.000	»	3.500
Dalmazia	»	2.000	»	3.000
Nazionale	»	1.500	»	2.500
Indigeno	»	1.100	»	1.200
Spuntature	»	900	»	1.500
Forte	»	800	»	1.200
2ª qualità comune	»	600	»	1.000
3ª qualità comune	»	400	»	600
Sigari:				
Impero	da L.	8.000	a L.	12.000
Cavour	»	6.600	»	10.000
Trento	»	3.400	»	5.000
Trieste	»	3.400	»	5.000
Minghetti	»	2.600	»	4.000
Attenuati e 1/2	»	2.400	»	3.600
Grimaldi	»	2.000	»	3.000
Virginia	»	2.000	»	3.000
Toscani	»	1.200	»	2.000
Fiume	»	1.000	»	1.500
Sigaretti:				
Branca	da L.	2.000	a L.	3.000
Dama	»	2.000	»	3.000
Avana	»	2.000	»	3.000
Roma	»	1.000	»	1.600
Sigarette:				
Savoia	da L.	8.000	a L.	12.000
Sovrana	»	6.000	»	9.000
Serraglio	»	5.000	»	7.500
Macedonia Extra	»	4.000	»	6.000
Giuba	»	3.000	»	4.500
Italia	»	3.000	»	4.500
Ambrosiana	»	3.000	»	4.000
Macedonia	»	2.500	»	4.000
Nazionali	»	2.000	»	3.000
Milit	»	800	»	500

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(2347)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1945.
Calendario di Borsa per l'anno 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Decreta:

Per l'anno 1946 si procederà, simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla presentazione dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente, nei giorni seguenti:

22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 gennaio;
19 - 20 - 22 - 23 - 26 - 27 e 28 febbraio;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 marzo e 1° aprile;
18 - 19 - 24 - 25 - 27 - 29 e 30 aprile;
21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29 e 31 maggio;
18 - 19 - 22 - 25 - 27 - 28 giugno e 1° luglio;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 agosto e 2 settembre;
18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 e 30 settembre;
22 - 23 - 25 - 26 - 29 - 30 e 31 ottobre;
22 - 23 - 26 - 27 - 29 - 30 novembre e 2 dicembre;
18 - 19 - 21 - 23 - 28 - 30 e 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse tutte le domeniche nonchè i sabati dei mesi di luglio, agosto e settembre; il 1° gennaio; il 19 marzo; il 20 e 22 aprile; il 1° ed il 30 maggio; il 20, 24 e 29 giugno; il 12, 13, 14, 15, 16 e 19 agosto; il 19 settembre; il 12 ottobre; il 1°, 2 e 4 novembre; il 7, 24, 25 e 26 dicembre.

Roma, addì 17 dicembre 1945

Il Ministro: CORBINO

(2338)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1945.
Soppressione del fascio littorio dai sigilli notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai, recanti il fascio littorio, devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1946 i notai che esercitano nei territori delle Corti d'appello di Genova, Torino, Milano, Brescia, Venezia, della Sezione di Corte d'appello di Trento, dei tribunali di Udine, Pordenone e Tolmezzo e dei comuni di Pisa, Livorno e Colle Salvetti, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 18 dicembre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1945.

Modificazioni allo statuto del Credito Italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale, con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936 e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1945;

Veduta la deliberazione in data 30 novembre 1945 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta banca, concernente talune modificazioni allo statuto della banca medesima;

Veduta la dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione della menzionata banca in data 21 corrente mese sul nuovo testo dell'art. 31 dello statuto;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto del Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente: « La banca ha sede sociale in Genova con direzione centrale in Milano. Può stabilire sedi, succursali, agenzie, recapiti e rappresentanze nel Regno, nelle colonie, nei possedimenti ed all'estero. Può anche assumere partecipazioni in imprese bancarie all'estero ».

Art. 4. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, la società potrà anche compiere operazioni non contemplate nel presente articolo, purchè rispondano ai criteri informatori del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e di questo statuto ».

Art. 21. — E' sostituito dal seguente: « Le deliberazioni con cui vengono nominati gli amministratori non sono esecutive se non abbiano ottenuto il nulla osta dell'organo di vigilanza ».

Art. 26. — Il terzo comma è sostituito dal seguente: « Della convocazione del Consiglio dovrà essere data contemporaneamente comunicazione all'organo di vigilanza ».

Art. 30. — Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso, salvo diversa decisione dell'assemblea. L'assemblea delibera un compenso annuale fisso ai membri del Comitato esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'assemblea. Il modo di riparto del compenso al Comitato viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso, salvo diversa decisione dell'assemblea ».

Art. 31. — E' sostituito dal seguente: « L'azione di responsabilità contro gli amministratori spetta esclusivamente all'assemblea, la quale dovrà deliberare con l'osservanza delle maggioranze di legge ».

Art. 40. — Il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: « Le direzioni delle sedi, succursali ed agenzie, sempre con doppia firma sono autorizzate limitatamente alle loro rispettive gestioni ad intimare precetti e procedere e resistere ad ogni atto esecutivo, a far luogo a provvedimenti di ingiunzione, domandare e procedere a sequestri, accendere ipoteche sia consensuali che giudiziali, presentare domande e ricorsi per dichiarazioni di fallimenti, proporre domande di ammissione al passivo di fallimenti, emettere dichiarazioni di terzo pignorato e sequestrato anche mediante mandatari speciali, resistere a tutte le opposizioni giudiziali che venissero sollevate in sede di esecuzione, riscuotere e quietanzare, nonchè effettuare qualsiasi operazione, sia presso i Ministeri e tutti gli uffici da essi dipendenti, comprese quindi le Direzioni generali del Tesoro, del Debito pubblico, della Cassa depositi e prestiti, delle Ferrovie dello Stato, del Fondo per il culto, dei Servizi postali ed elettrici e tutti gli uffici, sia centrali che provinciali, dalle predette direzioni dipendenti nonchè in genere presso tutte le amministrazioni, casse ed uffici dello Stato; e di Enti parastatali, delle provincie, comuni, istituzioni pubbliche di beneficenza, enti morali, associazioni ed aziende, e compiere ogni atto inerente a dette facoltà. Le direzioni delle singole filiali sono inoltre autorizzate, limitatamente alle loro rispettive gestioni, a rilasciare procure speciali per firmare le ricevute dei pieghi raccomandati e assicurati ».

Art. 43. — E' sostituito dal seguente: « Dagli utili netti dell'esercizio viene anzitutto prelevata la quota da assegnarsi per disposizione di legge alla riserva. Il rimanente, sotto deduzione delle eventuali ulteriori assegnazioni a riserve che venissero deliberate dall'assemblea, viene ripartito come segue:

a) ai soci una quota fino a raggiungere il 5 % del capitale sociale versato;

b) al Consiglio di amministrazione il 5 % della rimanenza con la limitazione di un massimo pari al 3 % del capitale sociale versato.

L'assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera in ordine alla destinazione del residuo ».

Art. 44. — E' sostituito dal seguente: « Un delegato dell'organo di vigilanza assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Egli, qualora ritenga che una deliberazione non sia conforme alle leggi o allo statuto, ne avverte il Consiglio affinchè la modifichi e informa prontamente detto organo se il Consiglio stesso non vi provveda. Di quanto sopra deve essere fatta menzione nel verbale della seduta ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1945

p. Il Ministro: PERSICO

(2337)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una eredità

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in data 6 dicembre 1945, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal fu Camagni Guido fu Luigi, consistente in beni mobili, titoli e preziosi, del complessivo valore venale di L. 121.935.

(2344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 dicembre 1945 - N. 270

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	0,8406	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	102,375
Id. 3,50 % 1902	95,60
Id. 3 % lordo	89 —
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	91,75
Id. 5 % 1936	99,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso riguardante l'estrazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 gennaio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio l'8ª e la 9ª estrazione per l'assegnazione dei premi di lire un milione, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle ventuno serie, scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2343)

Avviso riguardante l'11ª estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 15 gennaio 1946, alle ore 16, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1946, saranno estratte n. 14.600 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1946, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2342)

Avviso riguardante l'estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle Ferrovie del Monferrato

Si notifica che nel giorno 29 gennaio 1946, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli della già società delle Ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

72ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 665 attualmente vigenti;

80ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 559 sulle 7163 attualmente vigenti;

50ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 6257 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1946, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2341)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 - 5 %, serie 3ª, n. 1203, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1262, da L. 500; serie 5ª, n. 706, da L. 1000; serie 6ª, n. 1016, da L. 1000; serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Cartocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 8 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti la vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	390736	280 —	Cirillo *Erminia* fu Ignazio, nubile dom. a Cosenza.	Cirillo *Marianna - Petronilla - Erminia - Teresa* fu Ignazio, ecc. come contro.
Rendita 5 % 1944	207137	9360 —	Albergo dei Poveri di Genova, con usufrutto a favore di Vassallo *Elina* fu *Giovanni Battista*, dom. in Genova.	Come contro, con usufrutto a favore di Vassallo *Camilla - Elina* fu *Gio-Batta-Pietro*, dom. in Genova.
P. R. 3,50 % (1934)	38118	350 —	Menghini *Amelia* fu Ernesto, moglie di Gargiulo Giuseppe fu Domenico, dom. a Massa Lubrense (Napoli).	Menghini *Aurelia* fu Ernesto, ecc. come contro.
Id.	487407	462 —	De Blasio Filomena di Raffaele, nubile, dom. a Villa Volturno (Napoli), con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Teresa* fu Pasquale, dom. a Villa Volturno (Napoli).	Come contro, con usufrutto a favore dei coniugi Nuccio Carmine fu Giacomo e Caruso *Maria-Teresa* fu Pasquale, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1944) Serie speciale	261	Cap. nom. 93500 —	Brian Anna-Maria fu Alessio, dom. a Milano, con usufrutto a favore di *Bananati Giuseppina* fu Alessandro, ved. Brian, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a favore di *Bonanati Alessandrina - Giuseppina - Federica - Antonietta* fu Alessandro, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 ottobre 1945 *Il direttore generale*: CONTI

(1777)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39160 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spallone Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10510 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Trotti Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. *A* — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 mod. *A* — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Notte Bene detto fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 mod. *A* — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Borgognone Tomaso fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. *A* — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Insetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. *A* — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponnetto Antonino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico —

Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie *I*, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Manganaro Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % serie *I*, al portatore 2 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Saputelli Oreste di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. *A* — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 262,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208 — Data: 30 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Istituto nazionale della previdenza sociale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 114.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24559 — Data: 17 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Della Pica Antonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 16 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Chieti — Intestazione: Ruscitti Donato di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. R 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Perrella Michele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 56.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 Mod. A Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Intaglietta Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 735.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 28 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Chiellini Bianca fu Lionello — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 3041,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8[illegible] — Data: 30 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Bignardelli Ignazio fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 26 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Tuccimei Ignazio fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 532 — Data: 9 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lombardi Pietro fu Vito Donato — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 210.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 ottobre 1945

(1774) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, numeri 279245 e 279246, dell'importo rispettivo di L. 400 e di L. 100, rilasciate il 17 aprile 1939 dalla Esattoria comunale di Pomarico (Matera), per versamento in unica soluzione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), da parte di Selvaggi Leonardo fu Vincenzo, iscritto all'art. 35-3995 del ruolo fabbricati e all'art. 17-2766 del ruolo terreni del comune di Pomarico, con delega allo stesso Selvaggi Leonardo fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A termini dell'articolo 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera le attestazioni che terranno le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 settembre 1945

(1855) *Il direttore generale*: CONTI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Diffida per smarrimento di certificato nominativo

(1ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stata denunziata la perdita del certificato nominativo n. 150 intestato a Irene Guzzardi fu Giuseppe in Russo, domiciliata a Catania, rappresentante n. 20 obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione Ferrovie dello Stato (ELFER) », e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, venga rilasciato un nuovo certificato.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascerà il nuovo certificato, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2346) *Il presidente*: G. B. BOERI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esame a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe nell'Avvocatura dello Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ed al relativo regolamento per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elencazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la propria determinazione in data 15 settembre 1944, n. 13877/10115/11.1.1.18.7;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato, riservando altri sette posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso possono partecipare:

a) gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali oppure che, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, avessero compiuto almeno due anni consecutivi di pratica di avvocato presso l'Avvocatura dello Stato o nello studio di un avvocato.

I candidati di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *c*) che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 12.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

2) stato di famiglia;

3) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per i procuratori legali, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 3, nonchè dai seguenti:

4) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

5) estratto dell'atto di nascita;

6) certificato di cittadinanza italiana;

7) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

8) certificato generale del casellario giudiziario;

9) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

10) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

c) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri da 1 a 10, nonchè dal certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti, debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati: quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 8 debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie od all'estero e per gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di

guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio e dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema, vertono, una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il sindacale, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame, sono osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'avvocato generale;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun funzionario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dall'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dall'art. 4 del R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso sono nominati aggiunti di procura di seconda classe della Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 11°), con riserva di anzianità in favore di coloro che hanno diritto a partecipare al concorso per metà dei posti riservati con l'art. 1 del presente bando, nonchè di quelli riservati con il precedente bando del 4 aprile 1945, e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 28 novembre 1945

PARRI

(2327)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.